

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione
Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**

Via Perathoner 10
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: SISTEMA DI ANTICIPAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DI CUI AL REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2020

1. Premessa

La presente circolare disciplina due distinte procedure di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 per la sola campagna 2020, in ragione della situazione emergenziale determinatasi a seguito della diffusione della pandemia Covid-19, caratterizzata da una serie di misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche, adottate dalle Autorità governative regionali e nazionali a partire dal mese di febbraio 2020.

Si fa riferimento, in particolare:

- all'anticipazione regolata dal DM 3 giugno 2019 n. 5932 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 (di seguito **Anticipazione 1**);
- all'anticipazione regolata dal DM 5 giugno 2020 n. 6250, attuativo dell'articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44 inserito dall'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito **Anticipazione 2**).

Le suddette anticipazioni possono essere attivate dagli Organismi pagatori anche contemporaneamente ed in tal caso è rimessa al beneficiario la scelta dell'anticipazione cui accedere, in forma alternativa.

Qualora siano attivate entrambe le anticipazioni, gli Organismi pagatori adottano procedure atte a consentire la scelta tra le due domande di anticipazione da parte di ciascun beneficiario.

L'allegato 1 alla presente circolare illustra in maniera comparativa le principali caratteristiche delle due diverse procedure di anticipazione di seguito descritte.

2. Anticipazione 1

2.1 Modalità di erogazione dell'anticipazione e dell'aiuto de minimis

L'aiuto concesso nell'ambito del regime de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 (articolo 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44) è riferito alla sola quota interessi calcolata sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, applicato all'anticipazione 1.

Il tasso di interesse è quindi pari a 0,78%.

Il periodo da considerare ai fini del calcolo dell'aiuto decorre dalla data di erogazione dell'anticipo fino alla data del 30 giugno dell'anno successivo.

Gli Organismi pagatori sono tenuti alle verifiche e agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti ai beneficiari della Domanda Unica della relativa campagna.

2.2 Soggetti beneficiari e base di calcolo dell'anticipazione

L'anticipazione 1 è concessa agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 inserite nel proprio fascicolo aziendale e che presentano la domanda unica.

L'importo dell'anticipazione 1 è fissato nella misura del 70% degli importi risultati ammissibili all'aiuto nell'ambito dei regimi di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza del pagamento, fissata al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44.

Sono esclusi dall'anticipazione 1 gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la suddetta scadenza.

Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto del 31 luglio non è possibile effettuare gli specifici controlli.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10-ter, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, all'anticipazione 1 si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

Pertanto, con riferimento alla disciplina in materia di documentazione antimafia, la soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è quella fissata a 25.000 euro.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di regolarità contributiva, l'obbligo è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.

2.3 Casi di esclusione

Sono esclusi dall'anticipazione 1:

- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- i soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- i soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;
- i soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore a 750 euro;
- i soggetti che, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, presentano domanda di modifica della domanda unica oltre il 15 giugno 2020.

2.4 Presentazione della domanda di anticipazione 1

La domanda di anticipazione 1 deve essere presentata contestualmente alla presentazione della relativa domanda unica o successivamente alla sua presentazione e comunque non oltre il 15 giugno 2020, con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente.

2.5 Trasferimento titoli e domanda di anticipazione 1

Con riferimento alla procedura di trasferimento titoli 2020 ed al pagamento dell'anticipazione 1, si precisa che i soggetti che presentano domanda di anticipazione 1 e che sono altresì cedenti di trasferimenti titoli non perfezionati alla data della concessione del finanziamento, sono esclusi dall'anticipazione.

Inoltre, considerato che il termine ultimo per la presentazione della domanda di trasferimento titoli 2020 è fissato al 30 settembre 2020 dalla circolare AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020, la concessione dell'anticipazione non consente il rilascio delle domande di trasferimento dei titoli per la campagna 2020. Se l'anticipazione non viene erogata, il rilascio è consentito.

Si precisa che in caso di mancato rilascio del trasferimento titoli 2020, gli interessati che hanno beneficiato dell'anticipazione devono presentare un nuovo trasferimento titoli a partire dalla campagna successiva, ferma restando l'intervenuta compensazione.

3. Anticipazione 2

3.1 Modalità di erogazione dell'anticipazione e dell'aiuto di Stato

L'anticipazione 2 è concessa ai sensi dell'articolo 78, comma 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, in regime di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020)1863 del 19.3.2020.

L'aiuto di Stato è riferito alla sola quota interessi ed è calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Il tasso di interesse è quindi pari a 0,78%.

Il periodo da considerare ai fini del calcolo dell'aiuto decorre dalla data di erogazione dell'anticipo fino alla data del 30 giugno dell'anno successivo.

Gli Organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche e agli adempimenti di cui all'articolo 52, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata dagli Organismi pagatori a partire dal 16 ottobre 2020, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020.

3.2 Soggetti beneficiari e base di calcolo dell'anticipazione

L'anticipazione 2 è concessa agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 inserite nel proprio fascicolo aziendale e che hanno presentato o si impegnano a presentare la domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 (sono quindi esclusi i soggetti che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori).

L'importo dell'anticipazione 2, erogato entro il 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, è stabilito in misura pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli dell'agricoltore, come risultante dal Registro nazionale titoli 2019, con esclusione dalla base di calcolo:

- a) dei titoli oggetto di cessione temporanea fino all'anno 2019;
- b) dei titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;
- c) i titoli oggetto di pignoramento.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10-ter, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, all'anticipazione 2 si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

Pertanto, con riferimento alla disciplina in materia di documentazione antimafia, la soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è quella fissata a 25.000 euro.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di regolarità contributiva, l'obbligo è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.

3.3 Casi di esclusione

Sono esclusi dall'anticipazione 2:

- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;

- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- i soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
- i soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore a 300 euro;
- le imprese in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19". La nozione di impresa in difficoltà è quella prevista dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 e dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1388/2014.

3.4 Presentazione della domanda di anticipazione 2

La domanda di anticipazione 2 deve essere presentata entro e non oltre il 15 giugno 2020, con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente.

3.5 Trasferimento titoli e domanda di anticipazione 2

Con riferimento alla procedura di trasferimento titoli 2020 ed al pagamento dell'anticipazione 2, la presentazione della domanda di anticipazione non consente, a partire dal 15 giugno 2020, il rilascio delle domande di trasferimento dei titoli per la campagna 2020. Se l'anticipazione non viene erogata, il rilascio è consentito.

Si precisa che in caso di mancato rilascio/validazione del trasferimento titoli 2020, gli interessati che hanno beneficiato dell'anticipazione devono presentare un nuovo trasferimento titoli a partire dalla campagna successiva, ferma restando l'intervenuta compensazione.

Si riportano di seguito alcuni esempi esplicativi:

ESEMPIO 1

Tizio presenta domanda di anticipazione il 9 giugno 2020 ed è il cedente di un trasferimento titoli rilasciato entro la data ultima di presentazione dell'anticipazione (15 giugno 2020). Il trasferimento è efficace e Tizio percepisce l'anticipazione sul proprio portafoglio titoli 2019 con esclusione dei titoli trasferiti nel 2020.

ESEMPIO 2

Tizio presenta domanda di anticipazione il 9 giugno 2020 ed è stato affittuario di titoli con contratto scaduto nel 2019. Tizio percepisce l'anticipazione sul proprio portafoglio titoli 2019 con esclusione dei titoli oggetto del contratto di affitto scaduto.

ESEMPIO 3

Tizio presenta domanda di anticipazione il 9 giugno 2020 ed è il cedente di un trasferimento titoli NON rilasciato entro la data ultima di presentazione dell'anticipazione (15 giugno 2020). Tizio percepisce l'anticipazione sull'intero portafoglio 2019 ma il trasferimento non può essere rilasciato per la campagna 2020. Sarà quindi onere delle parti, se ancora interessate al trasferimento, ripresentare la relativa domanda in una campagna successiva a quella 2020, ferma restando l'intervenuta compensazione.

ESEMPIO 4

Tizio presenta domanda di anticipazione il 9 giugno 2020 e, successivamente alla data ultima di presentazione dell'anticipazione (15 giugno 2020), viene presentato a sistema un trasferimento titoli in cui Tizio è il soggetto cedente. Come nell'esempio 3, Tizio percepisce l'anticipazione sull'intero portafoglio 2019 ma il trasferimento non può essere rilasciato per la campagna 2020. Sarà quindi onere delle parti, se ancora interessate al trasferimento, ripresentare la relativa domanda in una campagna successiva a quella 2020, ferma restando l'intervenuta compensazione.

ESEMPIO 5

Tizio presenta domanda di anticipazione il 9 giugno 2020 ed è il cedente di un trasferimento titoli NON rilasciato alla data ultima di presentazione dell'anticipazione (15 giugno 2020). Tizio NON percepisce l'anticipazione all'esito di istruttoria negativa. In tal caso, quindi, il trasferimento può essere rilasciato per la campagna 2020.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.lgs. n. 82/2005